



# Modello REDDITI 2020

Periodo d'imposta 2019

## SOCIETÀ DI CAPITALI 2020

### Istruzioni per la compilazione

1.	Le principali novità del modello	2
2.	Compilazione del frontespizio	3
3.	<b>Quadro RF</b> - Determinazione del reddito di impresa	13
4.	<b>Quadro RJ</b> - Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime	45
5.	<b>Quadro FC</b> - Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)	49
<b>DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE</b>		
6.	<b>Quadro RN</b> - Determinazione dell'IRES	55
7.	<b>Quadro RM</b> - Redditi derivanti da soggetti controllati non residenti (art. 167 del TUIR) - Rivalutazione del valore dei terreni	60
8.	<b>Quadro RQ</b> - Altre imposte	62
9.	<b>Quadro RI</b> - Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione	84
10.	<b>Quadro PN</b> - Imputazione del reddito del Trust	88
11.	<b>Quadro TN</b> - Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza	92
12.	<b>Quadro GN</b> - Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato	98
13.	<b>Quadro GC</b> - Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie	104
<b>PROSPETTI VARI</b>		
14.	<b>Quadro RU</b> - Crediti d'imposta	105
15.	<b>Quadro RV</b> - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie	158
16.	<b>Quadro RK</b> - Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo	165
17.	<b>Quadro RO</b> - Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo	167
18.	<b>Quadro RS</b> - Prospetti vari	168
19.	<b>Quadro RZ</b> - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi	218
20.	<b>Quadro NI</b> - Interruzione della tassazione di gruppo	223
21.	<b>Quadro CE</b> - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero e per imposte assolte dalle controllate estere	225
22.	<b>Quadro AC</b> - Comunicazione dell'amministratore di condominio	241
23.	<b>Quadro TR</b> - Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso	242
24.	<b>Quadro OP</b> - Comunicazioni per i regimi opzionali	245
25.	<b>Quadro DI</b> - Dichiarazione integrativa	249
26.	<b>Altri quadri</b> - Soggetti non residenti	250
<b>VERSAMENTI</b>		
27.	<b>Quadro RX</b> - Risultato della dichiarazione	250
<b>TABELLE</b>		
		253

Nel **rigo RS294**, ai fini dell'addizionale IRES per gli intermediari finanziari di cui all'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, vanno indicati, nelle **colonne da 1 a 4**, gli importi corrispondenti alle eccedenze di deduzione riportate dai precedenti periodi d'imposta, che residuano dal rigo RS291, colonna 2 del modello REDDITI SC 2019.

Nel **rigo RS295**, vanno indicate, nelle **colonne da 2 a 4**, le eccedenze di deduzione di cui alle colonne da 2 a 4 del rigo RS294, per la quota non utilizzata a riduzione del reddito complessivo netto ai fini delle addizionali IRES; in **colonna 5**, va indicata la deduzione di cui alla colonna 5 del rigo RS290, per la quota non utilizzata a riduzione del predetto reddito o di quello relativo all'addizionale di cui all'art. 1, comma 716, della legge n. 160 del 2019. Tali importi sono utilizzabili nei periodi d'imposta successivi.

## 18.41 AIUTI DI STATO

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, integralmente sostituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, ha apportato sostanziali modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA) e stabilendo che esso venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti "de minimis". L'articolo 52 prevede che l'adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del 2012.

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è operativo dalla data di entrata in vigore del Regolamento, ossia dal 12 agosto 2017.

Il predetto Regolamento distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, dagli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione la cui disciplina è contenuta nell'articolo 10. A tale distinzione corrispondono differenti modalità di registrazione dell'aiuto.

In caso di aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, è prevista un'attività preventiva sia da parte dell'Autorità responsabile, che è tenuta ad iscrivere la misura agevolativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sia da parte del Soggetto concedente, il quale, prima del rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione dell'aiuto, è tenuto alla consultazione del Registro e alla indicazione nel provvedimento di concessione o di autorizzazione del codice identificativo rilasciato dal Registro.

Per gli aiuti di cui all'articolo 10 del Regolamento, gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell'aiuto individuale sono assolti dall'Amministrazione competente preposta alla fase di fruizione in un momento successivo alla fruizione.

A norma dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento, gli aiuti fiscali automatici si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale dall'Agenzia delle Entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

**ATTENZIONE** Con riferimento agli aiuti di cui all'articolo 10 del Regolamento, per il calcolo del cumulo degli aiuti "de minimis", il Registro nazionale utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale. Ad esempio, in caso di aiuti de minimis fruiti nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione, ai fini del calcolo del cumulo, saranno considerati gli aiuti "de minimis" fruiti nell'esercizio finanziario 2021 (esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l'aiuto è indicato) e nei due precedenti, ossia nel 2019 e nel 2020.

Per gli aiuti "de minimis" e gli aiuti "de minimis" SIEG, l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis determina l'illegittimità della fruizione.

La modalità di registrazione degli aiuti fiscali prevista dal comma 1 dell'articolo 10 del Regolamento si applica, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo anche agli aiuti di Stato e agli aiuti "de minimis" subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. semi-automatici).

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti.

Dal Registro nazionale degli aiuti di Stato sono espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei "settori agricoltura e pesca", come definiti dall'articolo 1, comma 1, lett. o), del Regolamento citato ("[...] aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell'acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis").

Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono contenute nei registri SIAN e SIPA, cui competono, in relazione ai predetti aiuti, le funzioni di registrazione delle Misure e degli Aiuti individuali e quelle di verifica propedeutica alla concessione degli Aiuti individuali.

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis") nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall'articolo 10 del Regolamento. Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta di aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione.

**ATTENZIONE** Il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella "Tabella codici aiuti di Stato" già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso il quadro RU. L'indicazione degli aiuti nel prospetto, infatti, è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

In caso di fruizione dell'aiuto "de minimis" riconosciuto dai commi 1 e 2 dell'art. 188-bis del TUIR per i redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d'Italia, va compilato il presente prospetto riportando il codice 19 nella colonna 1 anche se non è compilato il rigo RS410 (che va, invece, utilizzato per fruire dell'agevolazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 188-bis per i redditi prodotti in euro).

Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato. Nell'ipotesi in cui l'aiuto complessivamente spettante si riferisca a progetti d'investimento realizzati in diverse strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, per ciascuna struttura produttiva e per ciascuna tipologia di costi va compilato un distinto rigo. In tal caso, nei righe successivi al primo, non vanno compilate le colonne 12, 13 e 17.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione del **rigo RS401**.

Nella **colonna 1** va esposto l'aiuto di Stato o l'aiuto *de minimis* spettante nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione, indicando il relativo codice identificativo rilevato dalla tabella "Codici aiuti di Stato". La tabella è unica per tutti i modelli REDDITI ed è, pertanto, comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo aiuto. Il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura, quindi, di individuare il codice ad essa riferibile in relazione alla natura dell'aiuto spettante.

**ATTENZIONE** Il codice residuale 999 va utilizzato unicamente nell'ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti *de minimis* non espressamente ricompresi nella "Tabella codici aiuti di Stato" posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI. Deve trattarsi di aiuti di Stato o aiuti *de minimis* fiscali automatici o semi-automatici, esposti nella presente dichiarazione e i cui presupposti si sono realizzati nel periodo d'imposta di riferimento della medesima dichiarazione.

A titolo esemplificativo, il codice 999 non va utilizzato per:

- gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* già presenti nella tabella "Codici aiuti di Stato";
- gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini IRAP, istituite da leggi statali e regionali, che vanno indicate nel modello IRAP);
- gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
- gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di apposita istanza, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento, ad Amministrazioni diverse dall'Agenzia delle entrate (ad esempio, l'agevolazione ZFU, in quanto, pur rappresentando un aiuto fiscale *de minimis*, non rientra tra gli aiuti automatici, essendo subordinata a un apposito provvedimento di attribuzione adottato dal Ministero dello sviluppo economico);
- le agevolazioni esposte nei quadri della presente dichiarazione non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti *de minimis* (ad esempio, il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato; per tale motivo detto credito non deve essere registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento);
- gli importi residui utilizzati nel periodo d'imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti *de minimis* i cui presupposti si sono realizzati nei precedenti periodi d'imposta.

Le **colonne** da **3** a **11**, vanno compilate solo se nella colonna 1 è indicato il codice 999.

In tal caso, nella **colonna 3** va indicato il quadro del presente modello nel quale è indicato l'aiuto. Nelle colonne da 4 a 11 vanno riportati gli estremi della norma che disciplina il regime di aiuti. Nel caso in cui la misura agevolativa sia disciplinata da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere va riportato solo il primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati solo nel caso in cui l'articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l'agevolazione da indicare nel presente prospetto.

In particolare, nella **colonna 4** occorre indicare una delle seguenti tipologie, riportando uno dei seguenti codici:

1. Decreto Legge
2. Decreto Legislativo
3. Legge
4. Legge Regionale/Provinciale
5. Decreto del Presidente della Repubblica

Nella **colonna 12** va indicato il codice corrispondente alla forma giuridica desunto dalla tabella sotto riportata.

**TABELLA FORMA GIURIDICA**

COD.	DESCRIZIONE	COD.	DESCRIZIONE
AF	Altre forme	ID	Istituto di credito di diritto pubblico
AC	Associazione	IR	Istituto religioso
AI	Associazione impresa	MA	Mutua assicurazione
PA	Associazione in partecipazione	PF	Persona fisica
AT	Azienda autonoma statale	PC	Piccola società cooperativa
AM	Azienda municipale	PS	Piccola società cooperativa a responsabilità limitata
AP	Azienda provinciale	AU	Società per azioni con socio unico
AR	Azienda regionale	SR	Società a responsabilità limitata
AZ	Azienda speciale	RR	Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
LL	Azienda speciale di cui al d.lgs. 267/2000	SU	Società a responsabilità limitata con unico socio
AL	Azienda speciale di ente locale	RS	Società a responsabilità limitata semplificata
CE	Comunione ereditaria	SA	Società anonima
CO	Consorzio	CN	Società consortile
CC	Consorzio con attività esterna	SL	Società consortile a responsabilità limitata
CZ	Consorzio di cui al d.lgs. 267/2000	OS	Società consortile cooperativa a responsabilità limitata
CF	Consorzio fidi	AE	Società consortile in accomandita semplice
CR	Consorzio intercomunale	AN	Società consortile in nome collettivo
CM	Consorzio municipale	SO	Società consortile per azioni
CS	Consorzio senza attività esterna	SC	Società cooperativa
RC	Contratto di rete dotato di soggettività giuridica	CI	Società cooperativa a responsabilità illimitata
OO	Cooperativa sociale	CL	Società cooperativa a responsabilità limitata
EN	Ente	OC	Società cooperativa consortile
ES	Ente di cui alla l.r. 21-12-93, n.88	SG	Società cooperativa europea
ED	Ente diritto pubblico	SS	Società costituita in base a leggi di altro stato
EE	Ente ecclesiastico	SF	Società di fatto
ER	Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto	SM	Società di mutuo soccorso
EI	Ente impresa	SD	Società europea
EM	Ente morale	AA	Società in accomandita per azioni
EC	Ente pubblico commerciale	AS	Società in accomandita semplice
EP	Ente pubblico economico	SN	Società in nome collettivo
EL	Ente sociale	SI	Società irregolare
FO	Fondazione	SZ	Società non prevista dalla legislazione italiana
FI	Fondazione impresa	SP	Società per azioni
GE	Gruppo europeo di interesse economico	SE	Società semplice
IF	Impresa familiare	SV	Società tra professionisti
DI	Impresa individuale	ST	Soggetto estero
IC	Istituto di credito		

Nella **colonna 13** va indicata la dimensione dell'impresa, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, riportando uno dei seguenti codici:

1. micro impresa
2. piccola impresa
3. media impresa
4. grande impresa
5. non classificabile.

Nella **colonna 14** va indicato il codice corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla classificazione ATECO 2007.

Nella **colonna 15** va indicato il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario, riportando uno dei seguenti codici:

1. **GENERALE:** aiuti di Stato (diversi dagli aiuti SIEG e dagli aiuti nei settori AGRICOLTURA e PESCA) ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che non opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'Art. 3 comma 2 §2 del Reg (UE) 1407/2013 o che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'Art.3 comma 3 del Reg (UE) 1407/2013;
2. **STRADA:** aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1407/2013 (o successivi) ad un beneficiario che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ai sensi dell'Art. 3 comma 2 §2 del Reg (UE) 1407/2013;
3. **SIEG:** aiuti SIEG ovvero aiuti de minimis SIEG concessi ai sensi del Reg (UE) 360/2012 (o successivi) ad un beneficiario attivo sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG);
4. **AGRICOLTURA:** aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 1408/2013 (o successivi);
5. **PESCA:** aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero aiuti de minimis concessi ai sensi del Reg (UE) 717/2014 (o successivi).

Nel caso in cui nella colonna 15 sia stato indicato il settore Sieg (codice 3), nella **colonna 16** va indicato il codice relativo alla descrizione del Servizio di Interesse Economico Generale desunto dal seguente elenco:

1. Edilizia Sociale
2. Servizi di rete settore Energia
3. Servizi di telecomunicazioni compresa la banda larga
4. Servizi finanziari
5. Servizi postali
6. Trasporto terrestre passeggeri - Ferroviario
7. Trasporto marittimo
8. Trasporto Aereo
9. Servizi di radiodiffusione radiotelevisiva
10. Servizi di rete settore Acqua
11. Servizi di rete settore Gas
12. Trasporto terrestre passeggeri - Strada
13. Servizi sanitari o sociali.

Nella **colonna 17** va indicato l'ammontare complessivo dell'aiuto spettante, consistente nel risparmio d'imposta oppure nel credito d'imposta. Nel caso in cui siano stati compilati più righe con riferimento alla medesima agevolazione, nella presente colonna va riportata la somma degli importi indicati nella colonna 29 di tutti i righe compilati.

Nelle **colonne da 18 a 29** vanno riportati i dati dei singoli progetti. Nel caso in cui non sia prevista alcuna localizzazione di progetto le colonne da 20 a 25 non devono essere compilate in quanto le informazioni ivi richieste devono intendersi riferite alla sede dell'impresa. In particolare, vanno indicati:

- nelle **colonne 18 e 19**, la data di inizio e di fine del progetto. Tali colonne non vanno compilate se le date coincidono con quelle di inizio e fine del periodo d'imposta;
- nelle **colonne 20, 21 e 22**, i codici della regione e del comune, nonché il codice di avviamento postale di localizzazione del progetto;
- nelle **colonne da 23 a 25**, l'indirizzo di localizzazione del progetto;
- nella **colonna 26**, la tipologia del costo sostenuto che deve essere compatibile con quello previsto per la misura di aiuto, riportando il relativo codice desunto dal seguente elenco:

1. Materiali - Terreni
2. Materiali - Immobili
3. Materiali - Impianti/Macchinari/Attrezzature
4. Materiali - Progettazione/studi/consulenze
5. Immateriali - Licenze
6. Immateriali - Know-How
7. Immateriali - Conoscenze Tecniche Non Brevettate
8. Immateriali - Marchi

9. Immateriali - Diritti Di Brevetto
10. Costi di personale - Formazione Professionale
11. Costi di personale - Costo del personale
12. Materie prime, di consumo e merci
13. Servizi - Servizi professionali
14. Oneri diversi di gestione
15. Ammortamenti - Costo di strumenti e attrezzature
16. Ammortamenti - Costo dei fabbricati e dei terreni
17. Ammortamenti - Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato
18. Costi generali - Spese generali
19. Oneri finanziari
20. Non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari
31. Servizi - Altri servizi.

Qualora la spesa relativa alla misura non sia ricompresa tra quelle individuabili secondo le definizioni di cui ai regolamenti comunitari, né ad esse riconducibile, va inserito il codice 20. Tale codice va utilizzato anche nel caso in cui la misura non sia riconosciuta a fronte di costi specifici.

- nella **colonna 27**, l'ammontare delle spese agevolabili. Tale colonna può non essere compilata qualora nella colonna 26 sia indicato il codice 20;
- nella **colonna 28**, l'intensità di aiuto espressa in percentuale, se prevista dalla misura agevolativa;
- nella **colonna 29**, l'ammontare dell'aiuto spettante riferito alle spese indicate nella colonna 27.

Nel **rigo RS402**, vanno riportati, in caso di aiuti *de minimis*, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una "impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una "impresa unica".

## 18.42 REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D'ITALIA

L'art. 25-octies, comma 4, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha modificato l'art. 188-bis del TUIR, innovando le agevolazioni già previste per Campione d'Italia.

I redditi d'impresa prodotti in euro nel comune di Campione d'Italia dalle società iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede operativa o un'unità locale nel comune di Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000. Nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del comune di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.

L'agevolazione si applica ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione dei predetti artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.